



## Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)  
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it  
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

### SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. **200** del **10/03/2026**

**Oggetto:** Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2025 e anni precedenti provenienti dalla gestione di competenza anno 2025 – Area 1 - Servizi alla persona e Ambito C02 ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'anno 2025.

#### Il Dirigente dell'Area 1

**Premesso che con** il decreto sindacale n. 1 dell'08/01/2026, è stato confermato alla scrivente l'incarico di dirigente e la responsabilità dell'Area 1 – Servizi alla Persona del Comune di Maddaloni, per il periodo compreso tra il 01/01/2026 e il 31/12/2026, a seguito dell'immissione nei ruoli comunali con decorrenza dal 16/02/2023;

**Visti** i decreti del Sindaco p. t. del Comune di Maddaloni, quale Capofila dell'Ambito C02, n.11 del 10.04.2025, n.23 del 15/10/2025 e n.7 del 14.01.2026 a mezzo dei quali è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ambito C02 alla dott.ssa Maddalena Varra;

#### **Dato atto che**

- tra i Comuni dell'Ambito C2, quali Arienzo, Cervino, Maddaloni, Santa Maria a Vico, San Felice a Cancelli e Valle di Maddaloni, veniva sottoscritta, in data 3 ottobre 2017, la convenzione, ex art.30 TUEL 267/2000 e smi, per la programmazione, realizzazione e gestione, in forma associata, del locale sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed è stato, altresì, individuato il Comune di Maddaloni quale Capofila dell'Ambito C2;

- in data 19 luglio 2024 veniva sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile denominata "Consorzio Tifata" comprendente i Comuni dell'Ambito C02: Maddaloni, Arienzo, Cervino, San Felice a Cancelli, Santa Maria a Vico e Valle di Maddaloni;

- la predetta Azienda svolge le funzioni e i servizi socio- assistenziali, socio educativi e socio-sanitari di cui alla citata convenzione, per conto dei Comuni Consorziati dell'Ambito C02;

l'Azienda ad oggi, pur essendo avviata, è costituita dai soli organi politici Assemblea e CdA, per cui manca la piena operatività in assenza di una completa struttura tecnico-organizzativa, di cui sta procedendo a dotarsi;

- la convenzione, approvata dai Comuni dell'Ambito C02 contestualmente allo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile, all'art. 11, ha stabilito che nel periodo transitorio rimarranno in capo al comune capofila le competenze fino ad oggi esercitate, garantendo il funzionamento dell'Ufficio di Piano e dei servizi del Piano di Zona;

- con decreto del Sindaco p. t. del Comune di Maddaloni, quale Capofila dell'Ambito C02, n.11 del 10.04.2025, è stato conferito l'incarico, a seguito di procedura di selezione pubblica, alla dott.ssa Maddalena Varra di Responsabile dell'Ambito C02, ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e successivi n.23 del 15/10/2025 e n.7 del

14.01.2026, come sopra già indicati, è stata disposta la prosecuzione dell'incarico *de quo* per un periodo complessivo di mesi sei;

**Evidenziato che**, a seguito dei provvedimenti sindacali di cui sopra, nel periodo di transizione e, quindi, di passaggio dall'Ambito C02 all'Azienda Speciale "Consorzio Tifata, la gestione delle attività amministrative e tecnico- contabili sono svolte dalla Responsabile dell'Ambito C02 all'uopo incaricata;

**Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *"Approvazione Bilancio di Previsione e. f. 2025-2027 -"*
- la Delibera di G. C .n. 38 del 20.03.2025, esecutiva nei termini di legge, di *"Approvazione P.E.G. 2025"*;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 06.11.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *"Documento Unico di Programmazione 2026-2028 - Approvazione"*;

**Visto** il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

**Dato atto** che con il D. Lgs. 126/2014 sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione;

**Richiamato** l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

**Atteso** che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

**Accertato che:**

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio, necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

**Visto:**

- l'allegato n. 2 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" punto 9.1 che prevede che l'Ente locale, effettui annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi;

- che, nel suddetto principio contabile, si prevede l'istituzione del fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata e che la disciplina del fondo pluriennale vincolato sia definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate, tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili". Tenuto conto

che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

**Visti:**

- Il D. Lgs. n. 118/2011;

- In particolare l'art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

**a)** della programmazione (allegato n. 4/1);

**b)** della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);

**c)** della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);

**d)** del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)."

- l'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

**Atteso** che quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

**a)** i crediti di dubbia e difficile esazione;

**b)** i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

**c)** i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

**d)** i debiti insussistenti o prescritti;

**e)** i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

**f)** i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento, che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".

**Atteso** che la riforma prevede che il riaccertamento ordinario dei residui sia effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, sentito l'Organo di Revisione. È tuttavia consentito anche il riaccertamento parziale dei residui, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, esclusivamente per consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di residui attivi e passivi che devono essere necessariamente incassati o pagati prima del riaccertamento ordinario, destinati ad essere oggetto del riaccertamento ordinario. La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

**Richiamati**, inoltre, i principi contabili in relazione all'operazione di reimputazione che stabiliscono, tra l'altro, quanto in appreso:

- il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio;

- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati, può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti;

**Rilevato** che il dirigente del Servizio Finanziario, con nota prot. n. 43 in data 02.01.2026, ha comunicato gli adempimenti da effettuare e trasmesso le relative schede dove annotare l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

**Atteso** che questa Area ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni derivanti dalla gestione 2025 ed anni precedenti, oltre a quelle riferire alla competenza dell'esercizio 2025 di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

**Visto** l'art. 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;

**Visto** l'art.115 del Regolamento di Contabilità;

**Dato atto** che detta attività si è conclusa con la predisposizione degli elenchi allegati al presente atto nei quali sono riportati i residui riaccertati a seguito della suddetta attività;

**Visti:**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

lo Statuto Comunale;

i decreti sindacali sopra citati;

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

#### **SI ATTESTA**

Che sono rispettate le procedure in base a quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio e la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

**a)** i crediti di dubbia e difficile esazione;

**b)** i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

**c)** i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

**d)** i debiti insussistenti o prescritti;

**e)** i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

**f)** i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

#### **D E T E R M I N A N O**

**Per i motivi in premessa espressi e che si intendono integralmente riportati:**

**1.** di approvare, per le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2025 e precedenti, nonché quelli provenienti dalla gestione di competenza 2025 alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'Area 1 Servizi alla Persona, all'Ambito C02, così come indicato:

**Gestione residui 2024 ed anni precedenti:**

sono stati mantenuti residui attivi per un totale complessivo di € 2.826.842,16 in presenza di entrate esigibili;  
sono stati eliminati residui attivi per un totale complessivo di € 1.589.564,42 in presenza di minori entrate accertate;  
sono stati mantenuti residui passivi per un totale complessivo di € 558.346,81 in presenza di obbligazioni perfezionate;  
sono stati eliminati residui passivi per un totale complessivo di € 747.270,78 in assenza di obbligazioni perfezionate o economie di spesa;

**Gestione competenza 2025:**

sono determinati i residui attivi provenienti dalla gestione di competenza per un totale complessivo di € 1.622.436,54 in presenza di entrate esigibili;  
sono determinati i residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 2025 per un totale complessivo di € 5.209.630,67 in presenza di obbligazioni perfezionate;

**2.** di provvedere alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quelli in cui l'entrata è accertata (principio 5.4.1) nella misura di € 1.282.522,33;

**3.** di dare atto che sono allegate alla presente determinazione i seguenti allegati quali integranti e sostanziali:

- **Allegato 1:** elenco residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 2025 da riportare;
- **Allegato 2:** elenco residui attivi provenienti dalla gestione 2024 ed anni precedenti da mantenere;
- **Allegato 3:** elenco residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 2025 da riportare;
- **Allegato 4:** elenco residui passivi provenienti dalla gestione 2024 ed anni precedenti da mantenere;

**4.** di trasmettere gli elenchi di cui al punto 3) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

**5.** di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**6.** di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del dirigente dell'Area 4, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**7.** di disporre la registrazione del presente atto nel protocollo delle determinazioni allegando al presente atto i documenti giustificativi elencati in narrativa;

**8.** di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente;

**9.** di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;

**10.** di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno.

Per l'Ambito C02  
La Coordinatrice UPD/Direttore  
dott.ssa Maddalena Varra

**Il Dirigente dell'Area 1**  
Dott.ssa Antonella Ricciardi